



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 141 del 26 gennaio 2011

Di iniziativa dei Consiglieri:

***C. Bucci – V. Maruccio – G. L. Colagrossi – G. Rodano –
A.M. Tedeschi – I. Rauti – B. Astorre – R. D'ambrosio –
G. Melpignano – E. Foschi – G. Celli***

Oggetto:

***Disposizioni per prevenire e contrastare
il fenomeno della scomparsa dei minori
nonché per il sostegno alle loro famiglie***

Proposta di legge regionale concernente:

**Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori
nonché per il sostegno alle loro famiglie**

di iniziativa di

Cons. Claudio Bucci

Cons. Vincenzo Maruccio

Cons. Giovanni Loreto Colagrossi

Cons. Giulia Rodano

Cons. Anna Maria Tedeschi

CONS. BRUNO ASTORRE

CONS. RAFFAELE DIAMBROSIO

Cons. Giuseppe Melpignano

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata all 9^a Commission e 9^a

Roma 20-1-2011

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Aula Commissioni
(Dott. Onoratio Orticello)

ENZO FASCHI

GIUSEPPE CELLI

CONS. GIUSEPPE

Enzo Foschi
Celli Giuseppe

Relazione

In Italia, in base ai dati elaborati dalla Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze – CED alla data del 5 ottobre 2010 i minori scomparsi risultano essere 712, di cui 89 bambini dagli 0 ai 10 anni; 132 dagli 11 ai 14 anni e 491 dai 15 ai 17 anni: il numero di minori scomparsi costituisce circa il 40% del totale delle persone scomparse in Italia.

La nostra Regione è al secondo posto in questa triste classifica (dietro la Lombardia) con 92 minori spariti nel nulla, così suddivisi 12 nella fascia dagli 0 ai 10 anni; 21 in quella dagli 11 ai 14 anni e 59 in quella dai 15 ai 17 anni.

E' evidente che la scomparsa di un minore è una tragedia che dobbiamo combattere con qualsiasi mezzo ed è quindi fondamentale partire dal sostegno alle famiglie che disperatamente continuano, spesso per anni, a cercare i minori e gli adolescenti spariti nel nulla.

Non possiamo peraltro permetterci di non considerare quali siano i pericoli a cui vanno incontro anche quei minori che "volontariamente" si allontanano da casa: le nostre strade rappresentano comunque una minaccia per un adolescente che dovesse trovarsi in balia di se stesso anche solo per qualche ora.

Da qui la necessità che a "gestire" l'emergenza di una scomparsa siano persone altamente qualificate e competenti: c'è innanzitutto l'esigenza di fornire ai genitori e ai fratelli dello scomparso un immediato supporto psicologico, ma è altresì fondamentale che alla famiglia venga garantita un'assistenza legale, dal momento che troppo spesso i genitori non hanno accesso agli atti dell'inchiesta e questo provoca ulteriore stress a persone già emotivamente provate.

La presente legge intende fornire un primo aiuto a quei genitori che si trovano a dover affrontare una prova tanto faticosa e complessa, mediante:

- la realizzazione di una banca dati
- l'apertura di un numero verde
- l'istituzione di un fondo speciale per il sostegno delle associazioni che si occupano del fenomeno, atto a garantire la presenza di uno psicologo e di un avvocato accanto alla famiglia del minore scomparso.



Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene iniziative volte a prevenire e contrastare il fenomeno dei minori che senza alcun motivo si siano allontanati dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e che non vi abbiano fatto rientro.

2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge attraverso il coinvolgimento delle realtà associative operanti sul territorio e promuovendo l'interazione tra i diversi soggetti istituzionali competenti in materia.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials that appear to be 'CB'.

Art. 2
(Piano annuale degli interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, adotta un piano annuale di attività in cui sono stabiliti i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi e delle iniziative di cui alla presente legge.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials that appear to be 'CB'.

Art. 3
(Banca dati dei minori scomparsi)

1. La Regione promuove intese ed accordi con gli organismi statali competenti al fine di perseguire la condivisione e l'integrazione di tutte le notizie e le informazioni utili per il ritrovamento dei minori scomparsi anche attraverso l'istituzione di un'apposita banca dati e un numero verde.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials that appear to be 'CB'.

Art. 4
(Attività di informazione)

1. La Regione, al fine di diffondere notizie ed informazioni utili al ritrovamento dei minori scomparsi, finanzia apposite campagne di informazione anche attraverso convenzioni e intese con enti, aziende ed organismi pubblici e privati.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'EB'.

Art. 5

(Fondo speciale per le associazioni dei familiari)

1. La Regione istituisce un fondo speciale al fine di sostenere le iniziative delle associazioni che si occupino del fenomeno dei minori scomparsi volte ad ottenere informazioni utili per il ritrovamento dei congiunti attraverso la consulenza di legali e psicologi.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato con la legge annuale di bilancio.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the lower right quadrant of the page.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials that appear to be 'CB'.